



**COMUNE DI SAN VINCENZO
PROVINCIA DI LIVORNO**

**REGOLAMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO
ARBOREO ED ARBUSTIVO DELLA CITTA'**

TITOLO I - NORME GENERALI

Premessa

Il verde urbano si inserisce nel contesto più ampio di “valori paesaggistici” da tutelare, svolge diverse funzioni climatiche-ecologiche, urbanistiche e sociali ed inoltre ha un ruolo di educazione ambientale e di miglioramento della qualità urbana.

Per questi motivi la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Gli alberi sono esseri viventi, pertanto non possono essere valutati solo elementi di arredo urbano; spesso vengono tagliati e potati in modo inadeguato e non corrette pratiche di potatura indeboliscono e compromettono le piante. Da queste considerazioni emerge l’opportunità di adottare un “Regolamento del verde”, che disciplini sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato.

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito dei principi dell’ordinamento delle autonomie locali, l’attività diretta alla salvaguardia e alla corretta gestione del verde urbano pubblico e privato del Comune di San Vincenzo.

La presente disciplina si applica a tutte le aree non boscate, intendendosi per tali quelle non soggette alla legge forestale della Toscana n° 39/2000 e successivo regolamento di attuazione .

Art. 2 – Finalità

Le presenti disposizioni disciplinano sia gli interventi sul patrimonio verde pubblico che su quello privato e fissano norme relative alle modalità dell’impianto, manutenzione e difesa di aree verdi, indicano criteri da seguire per la progettazione di nuove aree a verde, tutelano parchi e giardini pubblici, aree di pregio ambientale storico-paesaggistico etc., onde garantire la protezione ed una razionale gestione delle aree a verde della città di San Vincenzo.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente provvedimento sono da intendersi :

- alberi di alto fusto le piante di 1°e 2° grandezza così come definite di seguito;

CLASSE DI GRANDEZZA ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITA'

- a) 1° grandezza > 18 m.
- b) 2° grandezza 12-18 m.
- c) 3° grandezza < 12 m.

TITOLO II – TUTELA DEL VERDE PUBBLICO

Art. 4 Tutele

Tutte le piante del territorio comunale rientrano nel patrimonio storico ambientale della città e come tali devono essere tutelate e mantenute in buon stato di conservazione.

Su tutto il territorio Comunale devono essere conservati :

- gli arbusti che si caratterizzano per rarità della specie o per la loro morfologia o vetustà;
- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 60 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm. 35 per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 30 .

Sono esclusi da dette salvaguardie le piante di cui ai seguenti casi:

- alberi da frutto ad eccezione di noci e ciliegi;
- alberi appartenenti a specie o varietà colturali che a piena maturità non raggiungano altezza di 3 m. (si veda art. 892 del codice civile);
- alberi disseccati entro 2 anni dalla data di impianto.

La sostituzione di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 5 e art. 8 del presente regolamento.

Art. 5 – Abbattimenti

Tutti gli abbattimenti di alberi su proprietà pubblica sono, di norma, effettuati direttamente da personale dell'Amministrazione Comunale, o da Essa incaricato.

Gli abbattimenti dovranno essere documentati e giustificati con apposita documentazione e dovrà essere acquisito specifico nulla osta rilasciato a cura del competente ufficio comunale.

I progetti di riqualificazione del verde, approvati dalla Amministrazione Comunale, che prevedono abbattimenti di alberi, dovranno produrre un miglioramento ambientale, anche attraverso un incremento della superficie a verde e del patrimonio arboreo dell'area interessata.

I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica devono richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione Comunale.

Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda indirizzata al Responsabile dell'U.O.A. competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato di necessità evidenziato.

Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Sono esclusi da tali norme gli abbattimenti ordinati da sentenze giudiziarie e quelli dettati da ragioni di pubblica incolumità dichiarate tali dall'ufficio comunale competente.

L'autorizzazione dovrà contenere di norma le seguenti indicazioni:

- tempi e modalità di abbattimento
- tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto
- calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione.

I soggetti privati che chiedono l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato, dal Responsabile dell'U.O.A. che rilascia l'autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna. In caso di abbattimenti derivanti da ragioni di pubblica incolumità, si dovrà procedere alla rimozione dei nidi o dei rifugi ed al trasferimento degli adulti, delle uova o dei nidiacei in idonee strutture preposte alla loro cura (centri recupero).

Nel caso di filari "maturi", la sostituzione dell'albero abbattuto potrà avvenire solo garantendo condizioni adeguate allo sviluppo del nuovo albero.

L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di quelli abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 6 :1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora nel corso degli anni si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà essere prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con nuovo impianto.

In aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora l'abbattimento non preveda la sostituzione eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, come individuato al punto A. 14 dell'allegato "A" del D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), l'autorizzazione all'abbattimento potrà essere rilasciata previa acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Art. 6 – Potature

La potatura, quale intervento che riveste un carattere di straordinarietà può essere effettuata esclusivamente per eliminare rami secchi, lesionati o ammalati, per motivi di difesa fitosanitaria, per problemi di pubblica incolumità, per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti.

Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm. 10.

La capitozzatura degli alberi produce la distruzione dell'architettura arborea e successivo indebolimento degli esemplari con gravi danni sotto l'aspetto fisiologico, meccanico e naturalistico. Si definisce "capitozzatura" qualsiasi taglio o mutilazione della chioma dell'albero che produce uno sviluppo di nuovi rami da gemme avventizie, dormienti o da punti meristematici interni. Capitozzatura è l'eliminazione totale delle branche principali di un albero. Capitozzatura è l'eccessiva cimatura di un albero con eliminazione di tutti i rami secondari e l'asportazione quasi totale della massa fotosintetica. Qualsiasi alterazione del sistema albero, nella sua forma naturale, con mutilazione di ramificazioni primarie o secondarie è da definirsi capitozzatura. La capitozzatura produce il lento e inesorabile decadimento biologico dell'albero. Le piante capitozzate cominciano a morire di fame in quanto private della massa fotosintetica che produce nutrimento per la sopravvivenza. Nel corso degli anni gli alberi capitozzati non solo iniziano a degradarsi con attacco di malattie e parassiti ma diventano anche pericolosi per cose e persone. La capitozzatura produce danni naturalistici, problemi di sicurezza pubblica, danni all'immagine di un territorio e ne compromette il valore paesaggistico e turistico

Fanno eccezione al divieto di cui sopra gli interventi necessari a garantire la pubblica incolumità o quelli ritenuti indispensabili per rimuovere elementi di ostacolo alla circolazione stradale e nei casi di interferenza con elettrodotti od altre reti tecnologiche preesistenti, che devono essere autorizzati con le stesse modalità e procedure indicate per gli abbattimenti.

Le potature devono essere effettuate rispettando per quanto possibile la ramificazione naturale dell'albero, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm.10 (circonferenza minore di cm.30). I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d'arte si configura come abbattimento e come tale viene sanzionato.

Gli interventi di potatura degli alberi e delle siepi dovranno comunque essere effettuati nel rispetto della nidificazione dell'avifauna e delle norme di riferimento; in linea generale non dovranno essere effettuati nel periodo Marzo – Luglio .

Art. 7 - Aree di pertinenza delle alberature di nuovo impianto

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato radicale e aereo, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro quello del fusto dell'albero.

L'area di pertinenza delle alberature si identifica come segue:

- a) piante di 1° grandezza (> 18 m.) m. 6 di raggio
- b) piante di 2° grandezza (12-18 m.) m. 4 di raggio
- c) piante di 3° grandezza (< 12 m.) m. 2 di raggio

Su l'area di pertinenza degli alberi sono da evitare gli interventi di bitumatura, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi, scarichi e depositi di materiali inquinanti e nocivi alle piante, accumulo di materiale di risulta o simili, qualsiasi tipo di affissione che provochi ferite alle piante.

Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Le aree di pertinenza delle piante possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili, in tal caso dovrà essere garantito il mantenimento di un area a terreno nudo, pacciamata,

inerbita o piantata con specie vegetali tappezzanti, o protetta da griglie, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

- a) piante di 1° grandezza (> 18 m.) mq. 10
- b) piante di 2° grandezza (12-18 m.) mq. 6
- c) piante di 3° grandezza (< 12 m.) mq. 4

Gli scavi relativi ad opere di nuova impiantistica tecnologica (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature ecc.) devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime da ogni singolo albero:

- a) viali alberati distanza > a tre volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza
 - b) parchi e giardini distanza > a quattro volte la circonferenza del fusto misurata a cm.130 di altezza.
- Si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate solamente per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio.

Gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali, dovranno avere la preventiva autorizzazione dell'Uffici Tecnici Comunali competenti, che provvederanno conseguentemente a disciplinare le relative modalità di esecuzione.

E' fatto obbligo agli Enti, Società, Aziende o ditte promotrici degli scavi, di presentare preventivamente agli Uffici (almeno 30 gg. prima dell'inizio dei lavori) il progetto esecutivo dei lavori da effettuare e le planimetrie del luogo in scala di dettaglio (1:500) comprensive delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

Tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando il più possibile l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo preferibilmente a interventi manuali, al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante. Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfeziate e protette con prodotti idonei, e gli scavi ricoperti con buona terra vegetale mista a concime organico maturo, opportunamente compattata.

Gli alberi compromessi dagli scavi devono essere inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

E' vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra, valutati dai tecnici del Comune di San Vincenzo come compromissori dell'integrità fisica e dello sviluppo delle piante sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati.

Art. 8 - Nuovi impianti e sostituzione di alberature stradali

L'impianto di nuove essenze e la potatura di allevamento dovranno essere conformi alle nuove esigenze dettate dall'ambiente di destinazione.

Nel caso di nuovo impianto o di sostituzione massiva di alberature stradali esistenti le distanze tra pianta e pianta in gruppi arborei costituiti da 2 o più soggetti dovranno essere funzionali agli obiettivi d'impianto, avendo cura di valutare in particolar modo l'ampiezza dei luoghi d'inserimento, l'espansione del sistema radicale, la velocità di accrescimento e la dimensione della chioma a maturità, i condizionamenti procurati dall'ombreggiamento di eventuali edifici adiacenti o dalla presenza di particolari corpi illuminanti, nonché i tipi di manutenzione da adottarsi unitamente agli effetti paesaggistici da perseguiarsi.

Restano esclusi dall'applicazione dei parametri di impianto di cui sopra gli alberi "fastigiati" (a portamento compatto - *cupressus sempervirens*, *populus nigra "italica"*, ecc.).

Nei viali alberati, i filari, indipendentemente dalla composizione specifica e coetaneità dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

Nei viali, in funzione della larghezza del marciapiede, si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo, calcolata dal centro del fusto dell'albero, non inferiore a:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI

- a) piante di 1° grandezza (> 18 m.) mq. 6 raggio m. 1,4
- b) piante di 2° grandezza (12-18 m.) mq. 4 raggio m. 1,0
- c) piante di 3° grandezza (< 12 m.) mq. 2 raggio m. 0,80

Le distanze delle alberature lungo gli assi stradali non dovranno essere inferiori a 6 metri dall'allineamento di eventuali edifici e a 1 mt. dalla delimitazione della corsia di marcia.

Le doppie alberature di prima grandezza necessitano di una larghezza delle sezioni stradali di almeno 20 mt; le sezioni stradali inferiori a 20 mt. potranno consentire un solo filare di alberi di prima grandezza.

Nel caso di progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale deve essere prodotta una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari e/o straordinari, alle utenze insediate senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente.

Art. 9– Gestione e manutenzione del verde pubblico attraverso l'adozione

L'A.C., tramite bando pubblico, può concedere a terzi, esclusi i partiti politici e altri soggetti all'evidenza inidonei allo svolgimento del servizio, la gestione o mera manutenzione di aree di verde pubblico allo scopo di migliorare la qualità e/o ridurre i costi della gestione e manutenzione.

La concessione della gestione o manutenzione di aree verdi verrà regolata da apposita convenzione di adozione dell'area a verde, sottoscritta tra le parti, il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale. L'adottante non avrà titolo a ricevere alcun corrispettivo o rimborso spese. In caso di affidamento della gestione potrà essere previsto un corrispettivo a favore del Comune.

L'ufficio Lavori Pubblici effettuerà controlli periodici per la verifica dell'adempimento degli obblighi assunti dall'adottante con la stipula della convenzione.

Con atto di Giunta Comunale verranno individuate, nell'ambito del territorio comunale, eventualmente anche per tipologie, le aree verdi adattabili, nonché le relative modalità di loro manutenzione e gestione.

Sopra alcune tipologie di spazi di verde pubblico, ossia parchi, piazze, rotatorie, giardini e aree assimilabili per caratteristiche e grandezza, potrà essere esposta una targa con la sola indicazione del nominativo del soggetto adottante, le cui forme, colori e dimensioni saranno stabilite dalla convenzione e saranno uguali per ogni tipologia di area. Dette targhe non costituiscono "spazi pubblicitari" soggetti ad autorizzazione da parte dell'ufficio affissioni e non sono soggette al pagamento di alcun canone o corrispettivo.

Sono, in ogni caso, escluse le adozioni che abbiano, anche indirettamente, l'effetto di diffondere messaggi lesivi dei valori fondanti della Costituzione della Repubblica Italiana e che siano contrari al buon costume.

Il Comune di San Vincenzo non sarà responsabile per i danni cagionati a cose o persone derivanti dalla gestione o manutenzione dell'area a verde affidata.

TITOLO III -TUTELA DEL VERDE PRIVATO

Il presente titolo detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione del verde privato esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa delle alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Art. 10 Tutele

In tutte le aree a verde privato devono essere conservati :

- gli alberi con circonferenza del fusto, misurata a cm. 130 di altezza dal colletto, superiore a cm. 60 per le specie di prima e seconda grandezza, e superiore a cm 35 per le specie di terza grandezza;
- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm. 30.

Art. 11 – Abbattimenti

E' vietato abbattere alberi su tutto il territorio comunale, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione, da parte del proprietario del fondo su cui vegeta la pianta, di domanda indirizzata al Responsabile dell'U.O.A. competente, corredata da appropriata documentazione fotografica o da quant'altro necessario a definire l'ubicazione e lo stato

di necessità evidenziato.

Per gli esemplari morti è sufficiente l'invio, agli uffici Comunali competenti, di una comunicazione corredata da documentazione fotografica.

Il provvedimento di autorizzazione dovrà indicare di norma:

- a) tempi e modalità di abbattimento
- b) tempi e specie da utilizzare, modalità ed interventi agronomici da effettuare in caso di reimpianto
- c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

Fatte salve le competenze di altri Enti e/o soggetti pubblici o privati il Comune esprimerà un parere entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Decorso tale termine, si potrà procedere all'abbattimento anche in assenza della autorizzazione Comunale e fermo restando il rispetto delle prescrizioni contenute nel presente titolo.

Nel caso di abbattimenti soggetti ad autorizzazione, gli alberi eliminati devono essere sostituiti, in conformità a quanto riportato nella autorizzazione, salvo diversa prescrizione dell'Amministrazione. Nel caso di impossibilità di provvedere alla sostituzione della pianta abbattuta il richiedente è tenuto al pagamento anticipato al Comune di una somma pari al valore ornamentale della stessa, calcolato, dal Responsabile dell'U.O.A. che rilascia l'autorizzazione, secondo le procedure ed i parametri di cui all'allegato "B" del presente regolamento.

In deroga a quanto previsto dal 1° comma del presente articolo, nel caso di grave e imminente pericolo per l'incolumità delle persone, potranno essere effettuati i necessari lavori di messa in sicurezza dell'area interessata, anche mediante l'abbattimento degli alberi pericolanti. In tali casi dovrà essere data preventiva comunicazione all'Amministrazione prima dell'inizio dei lavori e successivamente (entro cinque giorni) presentata la documentazione necessaria, unitamente ad una dettagliata relazione tecnica comprovante le esigenze che hanno determinato i lavori di somma urgenza.

Fatti salvi casi particolari, debitamente documentati, gli abbattimenti non dovranno essere effettuati nel periodo compreso tra Marzo e Luglio in cui avviene la riproduzione dell'avifauna.

In aree soggette a vincolo paesaggistico, qualora l'abbattimento non preveda la sostituzione eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, come individuato al punto A.14 dell'allegato "A" del D.P.R. n. 31/2017 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), l'autorizzazione all'abbattimento potrà essere rilasciata previa acquisizione della prescritta autorizzazione paesaggistica.

Art. 12- Potature

Per gli interventi di potatura, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 6 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 13 - Aree di pertinenza delle alberature

Per l'area di pertinenza delle alberature, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 7 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 14 - Nuovi impianti e sostituzioni

Per l'impianto di nuove essenze si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 8 del presente regolamento, che si applica integralmente anche per le operazioni eseguite sul verde privato.

Art. 15 - Progettazione del verde per nuovi interventi edilizi

La richiesta di titolo abilitativo per la realizzazione di nuovi interventi edilizi deve essere corredata da un progetto di sistemazione del verde redatto da un tecnico competente in materia.

Il progetto di sistemazione del verde deve comprendere:

- relazione sullo stato di fatto comprendente planimetria e documentazione fotografica;
- relazione descrittiva dei criteri progettuali e indicazione delle specie prescelte;
- planimetria del progetto, redatta alle scale opportune (< 1:500) in cui sono riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione degli alberi con l'indicazione del loro ingombro a maturità, percorsi pedonali, ciclabili ecc, impianti tecnologici di illuminazione ed irrigazione ecc. passi carrai ed utenze aeree e sotterranee attigue all'intervento);
- nota descrittiva su gli accorgimenti per la salvaguardia della vegetazione esistente.

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive e/o commerciali, si dovrà determinare il tipo di alberatura utilizzabile, garantendo per ogni pianta una superficie libera adeguata al suo sviluppo:

CLASSE DI GRANDEZZA SUPERFICIE MINIMA PER VIALI

- a) piante di 1° grandezza (> 18 m.) mq. 6 raggio m.1,4
- b) piante di 2° grandezza (12-18 m.) mq. 4 raggio m.1,0
- c) piante di 3° grandezza (< 12 m.) mq. 2 raggio m. 0,80

La scelta della soluzione progettuale dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità del progetto ed il suo inserimento nel paesaggio circostante. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

ART. 16 - Modalita' di impianto degli alberi

Nella messa a dimora di un albero i criteri da utilizzare sono:

- apertura di una buca nel terreno di dimensioni adeguate alle necessità della pianta da mettere a dimora e comunque per un volume non inferiore a quello dato dal rapporto 8;1 rispetto al diametro del tronco della pianta da mettere a dimora (es. diam. Tronco cm. 10 buca cm.80x80x80);
- posa dell'albero nella buca facendo sì che il colletto rimanga alla medesima quota che aveva in vivaio;
- copertura del pane di terra e riempimento della buca con terreno fertile; irrigazione e ancoraggio delle piante con almeno 3 pali tutori opportunamente fissati al terreno e al fusto senza che questo venga danneggiato dal loro attrito (o altro nuovo accorgimento tecnico già positivamente sperimentato in zona).

ART. 17 – Dendrochirurgia

Sono consentiti interventi di dendrochirurgia purché effettuati da personale competente. Nel caso di ripuliture di grosse cavità da tessuti legnosi marcescenti (dendrochirurgia demolitiva), si consiglia di non intaccare il legno sano: si richierebbe in tal senso di contribuire alla diffusione di organismi patogeni nei tessuti legnosi ancora non infettati e di alterare i meccanismi di compartimentazione della ferita predisposti dalla pianta. In linea generale è bene dunque limitarsi ad asportare solo il legno alterato in modo da diminuire l'eccesso di umidità nei pressi dei tessuti vitali; a livello precauzionale viene suggerito di disinfeccare le superfici di taglio con del mastice cicatrizzante.

Non è ritenuto necessario invece, riempire le cavità con materiali inerti; eventuali ristagni d'acqua che dovessero fermarsi all'interno dei tronchi dovranno essere eliminati mediante l'impiego di piccoli cannelli di scolo.

Sono altresì consentiti interventi di consolidamento degli alberi o di parto di chioma con puntelli, cavi di acciaio, protesi metalliche (dendrochirurgia preventiva). Gli alberi sottoposti a tali trattamenti devono essere frequentemente controllati verificando in particolare l'efficienza meccanica del legno in prossimità delle superfici di attrito con i corpi metallici.

Tutti gli interventi di dendrochirurgia, sia demolitiva che consolifativa, devono essere eseguiti da personale specializzato, sotto la direzione di personale qualificato e devono essere notificati con un a relazione scritta e con immagini fotografiche ai competenti uffici.

ART. 18 – Difesa Antipassitaria

L'imperversare di malattie e le pessime condizioni ambientali, impongono un continuo controllo delle piante da parte dei tecnici del settore Lavori Pubblici per le piante di proprietà pubblica, ed il cittadino per le piante di proprietà privata, nonché degli uffici preposti della Regione.

Oltre ad eseguire interventi curativi, i tecnici del settore Lavori Pubblici per le piante ubicate in proprietà pubblica, ed i singoli cittadini per le piante ubicate in proprietà privata, hanno il compito di prevenire l'insorgenza di malattie parassitarie tramite la lotta guidata e controllata dalle norme di buona tecnica colturale.

Il decreto ministeriale del 20 maggio 1926 e il decreto ministeriale 12 febbraio 1938 impongono la lotta obbligata contro la processoria del pino, *Thaumetopea pityocampa*.

Il metodo di lotta più appropriato prevede l'asportazione dei nidi di parassita nel periodo invernale mediante l'eliminazione del ramo. La risulta dovrà poi essere bruciata a breve termine.

In via alternativa si può prevedere la distruzione dei nidi tramite sparo con cartucce apposite e rimozione delle larve che fuoriescono. Ulteriori chiarimenti potranno essere richiesti agli uffici del settore Lavori Pubblici, nonché a quelli della Regione.

TITOLO IV – SANZIONI, NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 19 – Sanzioni

L'inadempienza alle norme dettate dal presente Regolamento per la tutela del patrimonio arboreo della città è regolata dalle vigenti norme statali e regionali, alle quali si rimanda integralmente.

Alle sanzioni previste dalle norme vigenti ed ai danni calcolati ai sensi del presente Regolamento si aggiungono le seguenti sanzioni amministrative:

- a) nel caso di capitozzatura, vietata dal presente regolamento, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di **€. 259,00 (duecentocinquantanove)**. Nel caso di più capitozzature, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare arboreo capitozzato.
- b) nel caso di abbattimento di esemplare arboreo non autorizzato, ex artt. 5 e 10 del presente Regolamento, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di **€. 775,00 (settecentosettantacinque)**. Nel caso di più abbattimenti non autorizzati dai competenti uffici comunali, la stessa sanzione verrà moltiplicata per ogni esemplare arboreo abbattuto.
- c) nel caso di affissioni, legature od altro che provochi ferite alle piante, ex art. 7 del presente Regolamento, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di **€. 104,00 (centoquattro)**.
- d) nel caso di danneggiamento di piante con atti vandalici, verrà applicata la sanzione amministrativa nella misura di **€. 259,00 (duecentocinquantanove)**.

Resta l'obbligo di ripiantumazione secondo quanto stabilito dagli artt. 5 e 10 del presente Regolamento.

Articolo 20 – Danni causati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose

I danni acusati dagli alberi di proprietà comunale a persone o cose, verranno risarciti dall'Amministrazione Comunale solo se comprovati da verbale di pubblico ufficiale e da una relazione tecnica dei tecnici del settore Lavori pubblici.

Nel caso di danni di piccola entità e difficilmente rilevabili a distanza di tempo, come ad esempio quelli provocati ad un autoveicolo in sosta dalla caduta di un ramo di piccole dimensioni, è ritenuto sufficiente e probatorio solo il verbale di un pubblico ufficiale.

Articolo 21 - Norme finanziarie

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.

Articolo 22 - Vigilanza e controlli

All'accertamento delle violazioni ed alla applicazione delle sanzioni di cui al presente regolamento procedono gli agenti di Polizia Municipale nonchè il personale, anche di altri enti, che rivesta la qualifica di agente di polizia giudiziaria.

Articolo 23 - Norme transitorie e finali

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

Del presente Regolamento viene data ampia diffusione attraverso i mezzi di comunicazione.

Le sanzioni di cui al presente regolamento si applicano a partire dall'entrata in vigore del Regolamento.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme comunali, le ordinanze sindacali e le disposizioni comunali con lo stesso incompatibili